

Responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro – il lavoratore isolato

Descrizione e misure di tutela
di Lorenzo Fantini

Settimane della Sicurezza 2017

www.tavolo81imola.org

I DESTINATARI DEGLI OBBLIGHI GIURIDICI

In materia di sicurezza e salute sul lavoro gli obblighi giuridici gravano su tutti coloro che esercitano il potere direttivo in azienda:

• Il Datore di lavoro

• I Dirigenti

• I Preposti



La rilevanza dei poteri a fini prevenzionistici

- I poteri del datore di lavoro sono i più ampi (con conseguente e correlata ampia responsabilità) in quanto egli dispone di tutte le possibilità (anche economiche) per intervenire in funzione di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali
- Si applica, infatti, il principio penalistico (art. 40, secondo capoverso, c.p.) per cui **non impedire un fatto che si ha l'obbligo di impedire equivale a cagionarlo**

Un principio generale fondamentale

L'articolo 2087 c.c. dispone che: *«l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro»*

Per «*particolarità del lavoro*» deve intendersi la conoscenza specifica che l'imprenditore deve avere o comunque deve ricercare, anche mediante il supporto di collaboratori esperti, dell'attività lavorativa che vuole intraprendere. Per «*esperienza*» va intesa, l'attenzione, da parte dell'imprenditore e dei suoi collaboratori, ai fatti che accadono nell'esercizio della attività lavorativa e nel proprio settore merceologico.

Per «*tecnica*» si intende che il datore di lavoro ed i suoi ausiliari, secondo criteri di prudenza diligenza e perizia, oltre ad adottare inizialmente ogni accorgimento per garantire l'incolumità dei lavoratori, devono anche seguire l'evoluzione tecnico-scientifica del settore, per garantire la sicurezza

2087 c.c. e sicurezza sul lavoro

L'articolo 2087 c.c. è una «costante» nella giurisprudenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche se penalistica

Per la giurisprudenza essa è una «*norma aperta*» ovvero una «*norma di chiusura del sistema infortunistico*», espressione da intendersi nel senso che essa impone obblighi tecnici al datore di lavoro anche ove manchi una misura preventiva legislativamente individuata (Cass. Civ. Sez. Lav., 5 febbraio 2014, n. 2626; Cass. Civ. Sez. Lav., 30 luglio 2003, n. 11704; Cass. Civ. Sez. Lav., 22 marzo 2002, n. 4129)

La massima sicurezza possibile

Il datore di lavoro ha l'obbligo di adeguarsi alla migliore tecnologia e ai più sofisticati presidi antinfortunistici

Tra le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro vanno annoverate anche le misure organizzative e gestionali in generale (Cass. pen., sez. IV, 9 febbraio 2016, n. 12689; Cass. pen., sez. IV, 27 gennaio 2016, n. 3616; Cass. civ., sez. lav., 5 gennaio 2016, n. 34; Cass. Civ., Sez. Lav., 3 luglio 2008, n. 18376)

La valutazione dei rischi

Il datore di lavoro deve considerare tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori

Tra questi rischi rientrano senz'altro quelli legati alle scelte organizzative e che espongono i lavoratori a condizioni di lavoro «particolari», come nel lavoro «isolato»

Perché vi sono alcune «variabili» diverse rispetto al lavoro «ordinario», che vanno individuate e gestite secondo i principi generali del d.lgs. n. 81/2008 (rischio eliminato oppure gestito – cfr. art. 15)

IL SPP nel «testo unico»

L'articolo 33 indica positivamente quali siano i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione che deve provvedere:

- a) **all'individuazione dei fattori di rischio**, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- b) **ad elaborare**, per quanto di competenza, **le misure preventive e protettive** di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
- c) **ad elaborare le procedure di sicurezza** per le varie attività aziendali;
- d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori

(Omissis)

RSPP come consulente

In una famosa sentenza di condanna di un medico competente (Cass. pen., 15 gennaio 2013, n. 1856) la Suprema Corte «giustifica» la condanna del MC per non aver «collaborato» alla valutazione dei rischi prendendo proprio ad esempio il ruolo del RSPP

In particolare si legge in tale sentenza: «Il ruolo di consulente del datore di lavoro è stato attribuito anche al RSPP, osservando che lo stesso, sebbene privo di capacità immediatamente operative sulla struttura aziendale, svolge il compito di prestare "ausilio" al datore di lavoro nella individuazione e segnalazione dei fattori di rischio delle lavorazioni e nella elaborazione delle procedure di sicurezza (...)

RSPP come consulente

(sempre Cass. pen., 15 gennaio 2013, n. 1856)

Da ciò consegue che, pur restando il datore di lavoro il titolare della posizione di garanzia nella specifica materia, facendo a lui capo l'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi e di elaborare il documento contenente le misure di prevenzione e protezione in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, non può escludersi una concorrente responsabilità per il verificarsi di un infortunio possa profilarsi anche nei confronti di detto responsabile il quale, ancorché privo di poteri decisionali e di spesa tali da consentire un diretto intervento per rimuovere le situazioni di rischio, può rispondere del fatto quando sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione»